

**SUBEMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL'EMENDAMENTO N. ____ E DI
TUTTI GLI EMENDAMENTI CONTENENTI ARTICOLI AGGIUNTIVI DAL
__ AL __ ALLA PL N. 230/2011.**

L'emendamento n. __ e tutti gli emendamenti contenenti articoli aggiuntivi sono
sostituiti dal seguente:

"Art. 1

(Disposizioni varie)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10
(Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la
piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) sono inseriti i seguenti:

"1bis. La Regione favorisce, altresì, in attuazione dell'articolo 40 del d.lgs. 286/1998 e
successive modifiche, la realizzazione di centri di accoglienza per ospitare stranieri
richiedenti o titolari di protezione internazionale ai sensi della normativa vigente in
materia, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

Iter. La Giunta regionale, con propria deliberazione sentita la commissione consiliare
competente per materia, stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture di
cui al comma 1 bis".

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38
(Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali
nel Lazio) sono sostituiti dai seguenti:

"2. Al fine di consentire la verifica periodica dello stato di attuazione del piano socio-
assistenziale regionale nonché il monitoraggio della spesa regionale a sostegno degli
interventi e dei servizi previsti nei piani di zona di cui all'articolo 51, ed avviare una
nuova programmazione delle risorse assegnate, Roma Capitale ed i comuni o enti
capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), trasmettono
ogni anno, all'assessorato competente in materia di politiche sociali e famiglia, una
relazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di
zona, anche sotto il profilo amministrativo-contabile indicando l'ammontare delle
somme impegnate ed erogate alla data del trenta giugno dell'anno in corso, le previsioni

13/11
10
1

relative all'andamento della spesa nel secondo trimestre dello stesso anno, nonché i risultati conseguiti o che si prevede siano conseguiti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per la redazione della relazione di cui al comma 2, nonché per la nuova programmazione delle risorse assegnate non utilizzate e non gravate da obbligazioni.”.

3. All'articolo 44 (Istituzione di una fondazione per l'assistenza ai disabili gravi privi dei propri familiari o abbandonati) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo le parole: “privi dei propri familiari”, sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di fornire un sostegno concreto alle persone disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie, la Regione promuove l'istituzione di una fondazione senza scopo di lucro, cui possono partecipare sia soggetti pubblici sia soggetti privati, che preveda tra le sue finalità il finanziamento di progetti finalizzati all'assistenza dei disabili gravi o ad altri soggetti con fragilità sociale e alle loro famiglie ovvero quella di finanziare progetti di interesse regionale, anche con caratteristiche di sperimentazione innovativa, e di attuare forme di compartecipazione al finanziamento ed alla gestione dei servizi da parte dei soggetti pubblici e privati, perseguendo l'uniformità delle prestazioni socio-assistenziali erogate sul territorio regionale.”.

4. All'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “dal Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali costituito con decreto del Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “congiuntamente dagli assessori competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione”;

b) al comma 3 le parole: “componenti il Tavolo interassessorile” sono sostituite dalle parole: “competenti in materia di bilancio e in materia di lavoro e formazione e dalla commissione consiliare competente”.

5. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (Assestamento di bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

D3/11

10

2

"46. La Regione sostiene il diritto allo studio dei figli di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi della lettera a), in particolare attraverso la concessione di borse di studio. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, sentite le Commissioni Consiliari competenti in materia, i criteri per la concessione delle borse di studio provvedendo, in particolare, a stabilire:

- a) la definizione di lavoratore svantaggiato;
- b) i requisiti di merito dei figli dei lavoratori svantaggiati come definiti alla lettera a).".

6. L'articolo 52 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è sostituito dal seguente:

"Art. 52

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l'informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri".

7. Alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Fondo regionale per l'inserimento al lavoro)

1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 3 è costituito il fondo speciale di seguito denominato "Fondo regionale per l'inserimento al lavoro".

2. Al Fondo sono destinate:

- a) le risorse regionali assegnate agli interventi di cui all'articolo 3, comprese quelle iscritte nei capitoli afferenti il FSE;
- b) risorse statali assegnate, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs 81/2000, e successive modificazioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Conversione in legge, con modificazioni, delle D.L. 20

D3/11

12
3

06-RGU-2011 00:49 Da:
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);

c) altre risorse di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati.”.

8. All'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole “che lo presiede” sono aggiunte le parole “o suo delegato”;

b) alla lettera b) del comma 3, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”;

c) la lettera g) del comma 3, è sostituita dalla seguente: “g) un esperto in comunicazione istituzionale e un esperto in sicurezza stradale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità sentita la Commissione Consiliare competente.”;

d) il comma 4 è abrogato.

9. Alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 (Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p-oties) del comma 1 dell'articolo 2 le parole “dello svincolo al Km 0,000” sono soppresse;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 la Regione provvede attraverso l'Azienda strade Lazio - ASTRAL s.p.a., secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 maggio 2002, n. 12 (Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio - ASTRAL S.p.a.)”;

2) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) alla lettera p-oties) del comma 1 dell'articolo 4 le parole “dello svincolo al Km 0,000” sono soppresse.”.

10. La Regione, al fine di sostenere la mobilità dei giovani al di sotto dei trenta anni di età, istituisce un fondo denominato “Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani”.

11. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di mobilità, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce:

a) le modalità di utilizzo delle risorse annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 10;

D3/11

12
4

b) il limite del reddito ISEE e gli ulteriori criteri per l'accesso all'agevolazione, che tengano conto, tra l'altro, del merito scolastico, in riferimento all'intero corso di studi, della composizione del nucleo familiare e di condizioni di disagio sociale;

c) la misura dell'agevolazione tariffaria, determinata in relazione al territorio, al luogo di residenza e di lavoro o di studio, ovvero alla distanza del luogo di residenza dai maggiori centri di produzione di beni e servizi.

12. Agli oneri connessi all'istituzione del "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani" si provvede mediante il capitolo D41545 che fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 è utilizzato per l'agevolazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) e che dall'esercizio 2012 assume la denominazione: "Fondo per la promozione dell'uso del trasporto pubblico locale e per l'agevolazione tariffaria a favore dei giovani".

13. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) e successive modifiche è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale può procedere, entro il 31 dicembre 2011, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, all'affidamento diretto dei servizi di cui al comma 4 alla COTRAL Gestione S.p.A. purché la Regione eserciti sulla stessa società un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture".

14. Al fine di migliorare l'efficienza economica e produttiva delle imprese agricole del Lazio, la Regione favorisce l'accesso al credito di esercizio delle suddette imprese mediante la concessione, agli imprenditori agricoli singoli e associati, di contributi per il pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari di conduzione e gestione, nonché sui prestiti agrari di anticipazione ai soci conferenti, di durata non superiore ai dodici mesi e nel rispetto del regime comunitario "de minimis" come disciplinato dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

15. Agli oneri di cui al comma 14 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B13, di un apposito capitolo denominato: "Interventi creditizi in agricoltura sui prestiti agrari di conduzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 200.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo B11530.

D3/11

16. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d'emergenza.

17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B11, denominato: "Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

18. La Regione autorizza il pagamento in regime di "de minimis", in conformità alla vigente normativa europea, nell'ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni, sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008, 2009.

19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Requisiti strutturali)

1. La superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.

2. La superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.";

b) al secondo comma dell'articolo 6 le parole "del regolamento relativo alle norme di progettazione" sono soppresse;

D3/111

12
6

c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"1. Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

- a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;
- b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.";

d) al primo comma dell'articolo 31, le parole "al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido" sono soppresse;

e) l'articolo 35 è abrogato.

20. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare per:

- a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi dell'articolo 93 e dell'articolo 94 del D.P.R. 380/2001;
- b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
- c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza;
- d) relazione a struttura ultimata e collaudo;
- e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.

21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) determina l'importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento.

22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.

23. L'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei

D3/m


7

16. Per assicurare il completamento degli interventi diretti a fronteggiare lo stato d'emergenza socio-economico e ambientale nel territorio del bacino del fiume Sacco, da ultimo prorogato al 31 ottobre 2011 ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010, la Regione concede contributi alle aziende zootecniche danneggiate dalla perdita di reddito o dalle restrizioni causate dal suddetto stato d'emergenza.

17. Agli oneri di cui al comma 16 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, nell'ambito dell'UPB B11, denominato: "Contributi per le perdite di reddito delle aziende zootecniche derivanti dallo stato d'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco", con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari ad euro 100.000,00, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, di cui alla lettera f) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 2011.

18. La Regione autorizza il pagamento in regime di "de minimis", in conformità alla vigente normativa europea, nell'ambito delle risorse già impegnate sul capitolo B11539 a valere sui rispettivi esercizi finanziari, dei contributi aggiuntivi a quelli previsti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modificazioni, sul costo del premio della polizza assicurativa a garanzia del rischio di rimozione dei capi di animali morti in azienda e distruzione delle carcasse, previsti per le annualità 2007, 2008, 2009.

19. Alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Requisiti strutturali)

1. La superficie interna netta dell'asilo nido destinata agli spazi ad uso dei bambini deve essere di almeno sei metri quadrati, con esclusione dei servizi igienici.

2. La superficie esterna dell'asilo nido è calcolata in ragione di quindici metri quadrati a bambino fino al diciottesimo e in ragione di dieci metri quadrati per ogni bambino oltre il diciottesimo.";

b) al secondo comma dell'articolo 6 le parole "del regolamento relativo alle norme di progettazione" sono soppresse;

D3/

10

c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo i seguenti parametri:

- a) per quanto concerne gli educatori, in misura di uno ogni sette bambini;
- b) per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, in misura di uno ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.”;

d) al primo comma dell'articolo 31, le parole “al regolamento relativo alle norme di progettazione e realizzazione degli asili nido” sono soppresse;

e) l'articolo 35 è abrogato.

20. Dal 1° gennaio 2012 è dovuta la corresponsione di un contributo per le spese di istruttoria relative alle attività previste dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed in particolare per:

- a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di deposito ai sensi dell'articolo 93 e dell'articolo 94 del D.P.R. 380/2001;
- b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a consolidamento;
- c) sopralluoghi e rilascio del certificato di rispondenza;
- d) relazione a struttura ultimata e collaudo;
- e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni.

21. La Giunta regionale, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) determina l'importo dei contributi di cui al comma 20 e le relative modalità di versamento.

22. I contributi per le spese di istruttoria di cui al comma 20 non sono dovuti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni causati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità e per progetti riferiti a beni immobili che fanno parte del patrimonio regionale.

23. L'articolo 15 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei

D3/11

10
7

conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Commissioni Consultive)

1. Presso i Comuni sono costituite commissioni con funzioni consultive sulle problematiche inerenti al servizio pubblico di trasporto non di linea e all'applicazione dei regolamenti.

2. Al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, è istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva, con il compito di esprimere pareri alla Regione e agli enti locali su ogni questione afferente al trasporto pubblico non di linea e in particolare sui criteri di cui all'articolo 13 bis e sui regolamenti previsti dall'articolo 14.

3. La partecipazione dei singoli componenti alla commissione consultiva è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Nell'ambito delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e alle associazioni degli utenti."

24. La Regione, al fine di garantire la sicurezza e la qualità della vita urbana per gli abitanti delle province del Lazio, promuove la realizzazione del progetto "Patto per Lazio Sicuro", di seguito denominato patto.

25. Il patto, cui possono aderire il Ministero dell'Interno e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia, opera secondo il modello di sicurezza partecipata di cui al "Patto per Roma Sicura" siglato dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma, dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma, per l'attuazione di interventi di contrasto della criminalità organizzata, dei fenomeni di devianza e degrado, con specifico riguardo ai fattori di rischio emergenti.

26. Agli oneri di cui ai commi 24 e 25 si provvede mediante le disponibilità di cui al capitolo R46507 che assume la seguente nuova denominazione: "Spese per gli interventi di cui al Patto per Roma sicura e al Patto per Lazio sicuro".

D3/114


8

27. Il comma 16 dell'articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo al progetto denominato "Patto per Roma sicura", è abrogato.

28. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o capitale, mediante le disponibilità di cui al capitolo R47506, denominato: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni - parte corrente", ed al capitolo R48503 denominato: "Iniziativa per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni - parte capitale".

29. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l'opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto regionale, promuove la costituzione della "Fondazione Franco Zeffirelli", di seguito denominata fondazione, e vi partecipa in qualità di socio fondatore.

30. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l'esposizione permanente delle opere costituenti l'archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed, in genere, operatori cinematografici e teatrali.

31. La partecipazione della Regione alla fondazione è subordinata alle condizioni che:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui ai commi 29 e 30, prevedano che:

- 1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto al comma 35, lettera b);
- 2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, in caso di svolgimento di attività per conto terzi;

b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche

D3/11
a

dell'atto costitutivo e dello statuto) e, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

- c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscrivere con il soggetto titolare della proprietà dell'archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli;
- d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell'accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall'accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;
- e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i fini medesimi;
- f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

32. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre a soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statuari lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.

33. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

34. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

35. La fondazione trasmette alla Regione:

D3/111

11